

LE PROBLEMATICHE PROCESSUALI NELLA MEDIAZIONE

LA CONTUMACIA, LA CHIAMATA DEL TERZO, IL LITISCONSORZIO,
L'ESTENSIONE DELLA MEDIAZIONE E ALTRO

- ARGOMENTI DA TRATTARE:

- - La chiamata del terzo
- - la contumacia
- - il litisconsorzio
- - l'estensione della mediazione
- - il fallimento di una parte
- - la morte di una parte o del legale di una parte
- - cenni sulla giurisprudenza sui rapporti mediazione - giudizio

D.lgs. N. 28/2010

- Articolo 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
- Art. 3
- **1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.**
- 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
- **3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità'.**
- [...]

D.lgs. N. 28/2010

- Accesso alla mediazione
- Art. 4
- 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza (1).
- **2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.**
- [...]

D.lgs. N. 28/2010

- Articolo 8
Procedimento
- Art. 8
- 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. **La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.**
- 2. **Il procedimento si svolge senza formalita'** presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

D.lgs. 28/2010

- Articolo 1
Definizioni
- Art. 1
- 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
 - a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (1);
 - **b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;**
- [...]

D.Lgs. 28/2010

- Articolo 8
Procedimento
- Art. 8
- [...]
- 4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' [articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile](#). Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
- [...]

D.lgs. 28/2010

- **Art. 5**
- **Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**
- 1- bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. [...] L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.[...] **L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. [...]**

D.lgs. 28/2010

- **Art. 5**
- **Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**
- 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, **il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione**; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la media- zione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di' quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione(3) (4).

- Tribunale sez. XIII - Roma, 29/05/2017, n. 11023
- In tema di procedimento civile, la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
- **Fonte:**
Redazione Giuffrè 2017

- Tribunale - Grosseto, 09/11/2018, n. 949
- Ai fini dell'usucapione può assumere rilevanza la condotta processuale tenuta da parte convenuta, qualora questa non si sia costituita in mediazione né in giudizio e, pertanto, ne sia stata dichiarata la contumacia.
- **Fonte:**
Redazione Giuffrè 2019

- Tribunale sez. XIII - Roma, 09/04/2015,
- La mancata presenza e partecipazione della controparte all'incontro per la mediazione obbligatoria non sancisce necessariamente la chiusura del procedimento. Il mediatore, se la parte presente lo richiede, può procedere nominando un consulente tecnico e formulando una proposta se il regolamento dell'organismo lo prevede.
- **Fonte:**
Redazione Giuffrè 2015

- Tribunale sez. III - Verona, 12/05/2016,
- In presenza di una domanda riconvenzionale afferente a materia inclusa in quelle enunciate dall'art. 5, comma 1 bis, d.lg. n. 28/2010, il giudice deve assegnare termine per l'espletamento della procedura di mediazione anche laddove un tentativo di mediazione vi sia già stato prima dell'instaurazione del giudizio su impulso dell'attore, non potendo escludersi che la circostanza sopravvenuta della domanda nuova dei convenuti possa portare le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.
- **Fonte:**
Ilprocessocivile.it 30 AGOSTO 2016 (nota di: Ianni Giusi)

- Tribunale - Savona, 18/12/2018,
- In tema di mediazione civile, d.lgs. n.28/2010 non pone alcuna conseguenza in caso non vengano rispettati i quindici giorni; tale termine non può considerarsi perentorio non apparendo corrispondere ad un termine processuale cui applicare il disposto di cui all'art. 154 c.p.c.
- **Fonte:**
Redazione Giuffrè 2019

- Articolo 5
Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
- Art. 5
- [...]
- 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'[articolo 11](#) presso la segreteria dell'organismo.
- [...]

- Tribunale sez. V - Roma, 12/03/2019, n. 5382
- A seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 comma 2 c.c.
- **Fonte:**
Redazione Giuffrè 2019
-

- Cassazione civile sez. III - 27/03/2019, n. 8473
- Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
- **Fonte:**
Diritto & Giustizia 2019, 28 marzo

D.lgs. N. 28/2010

- 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.